



UISP

Unione Italiana Sport per Tutti

Lega Pattinaggio a Rotelle

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

**Edizione
2008**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Cap. 1	<i>Comportamento degli associati</i>	Pag.	3
Cap. 2	<i>Sanzioni, applicabilità ed esecuzione delle sanzioni</i>	Pag.	3
Cap. 3	<i>Sanzioni inerenti la disputa delle gare, casistica esplicativa e irrorazione delle sanzioni</i>	Pag.	5
Cap. 4	<i>Organi di disciplina, composizione e funzionamento</i>	Pag.	6
Cap. 5	<i>Norme generali del procedimento disciplinare</i>	Pag.	7
Cap. 6	<i>Svolgimento dei procedimenti</i>	Pag.	8
Cap. 7	<i>Mezzi di prova e formalità procedurali</i>	Pag.	9
Cap. 8	<i>Della Revocazione</i>	Pag.	9
Cap. 9	<i>Provvedimenti a carico di ufficiali di gara Giudice Arbitro, Commissari di Gara e Dirigenti Nazionali</i>	Pag.	10
Cap. 10	<i>Norme finali</i>	Pag.	10
Cap. 11	<i>Norme transitorie</i>	Pag.	11

CAPITOLO 1 – COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Art. 1

Tutti i Dirigenti, Atleti, Tesserati e tutti coloro che sono vincolati alle Norme statutarie della UISP e alle scelte e deliberazioni degli Organi Dirigenti della Lega Nazionale Pattinaggio a Rotelle, sono tenuti a tenere in ogni circostanza una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva che non sia, comunque, incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della UISP e dei suoi Organismi, con le esigenze agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.

Art. 2

Ai soggetti dell'ordinamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi, anche nell'ambito UISP, nonché di fare comunicati, concedere interviste e dare, comunque, a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

Art. 3

Rispondono di illecito sportivo i Dirigenti, gli Atleti ed i Tesserati, che compiono o consentono che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. I Dirigenti, Atleti e i Tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di un anno.

In caso di pluralità di illeciti, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

Il Dirigente, l'Atleta o il Tesserato che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha il dovere di informarne, senza indugio, gli Organi di Disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 4

I Dirigenti, gli Atleti o i Tesserati sono tenuti a fornire agli Organi di Disciplina risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi.

In caso di mancata, parziale, alterata o falsificata documentazione, nonché mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti, l'Associato responsabile è punito con la sanzione della diffida o dell'ammenda, salvo la più grave sanzione che possa essere irrorata per i fatti previsti dal presente Regolamento di Disciplina o dallo Statuto della UISP:

I dirigenti, gli Atleti o i Tesserati sono tenuti a presentarsi agli Organi di Disciplina, se convocati nell'ambito di un illecito sportivo o amministrativo. In caso di mancata presentazione, si applica, sanzione non inferiore alla diffida o all'ammenda, salvo la più grave sanzione che possa essere irrorata per i fatti previsti dal presente Regolamento di Disciplina.

Art. 5

Le persone indicate negli Articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo e di colpa.

I Dirigenti della Società sono tenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle loro funzioni.

Gli associati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o responsabilità presunta, nei casi previsti dal Presente Regolamento di Disciplina.

CAPITOLO 2 – SANZIONI, APPLICABILITA' ED ESECUZIONE

Art. 6

Ogni Dirigenti, Atleta o tesserato presente alle Manifestazioni indette o autorizzate dalla UISP che manifesti un comportamento contrario a quanto previsto dall'Art. 1 e 2 de presente Regolamento di Disciplina è passibile di provvedimenti che sono di competenza, in prima istanza, del Giudice

Arbitro, o del Presidente di Giuria, del Commissario di Gara e, in seconda istanza, della Commissione di Disciplina.

Art. 7

A seconda delle gravità delle infrazioni commesse possono essere irrorate a Dirigenti, Allenatori, Atleti, Tesserati e Società le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo;
- b) Ammonizione;
- c) Ammonizione con diffida;
- d) Squalifica dalla gara (per soli Atleti);
- e) Squalifica dalla Manifestazione (per soli Atleti);
- f) Allontanamento dal percorso o dalla pista;
- g) Proposta di squalifica, a successiva istanza, a tempo determinato;
- h) Proposta di squalifica, a successiva istanza, dalle Manifestazioni indette o autorizzate dalla UISP;
- i) Sanzioni amministrative a carico di Società.

Art. 8

Le sanzioni sono applicate discrezionalmente dagli Organi di Disciplina competenti, tenuto conto dei precedenti del responsabile, nonché delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

La sanzione diviene esecutiva allorché il provvedimento con il quale essa è comminata non è più soggetta ad alcuna impugnazione. Il provvedimento può, per altro, disporre la sospensione e la squalifica immediata, nonostante l'impugnazione, sino ad esito definitivo del giudizio.

I provvedimenti di squalifica e sospensione sono immediatamente esecutivi e producono i loro effetti, nonostante impugnazione, sempre che la relativa comunicazione sia pervenuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'espletamento di un proprio diritto da parte dell'Associato colpito da provvedimento.

Art. 9

Gli Organi di Disciplina di prima e successiva istanza possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dell'Associato nei cui confronti è istituito, o è in corso, provvedimento disciplinare.

Art. 10

L'Associato che, dopo essere stato punito per qualsiasi violazione delle Norme contenute nella normativa UISP, ne commette un'altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.

Ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrorate per gravi violazioni disciplinari nel precedente biennio. Spetta all'Organo di Disciplina fissare i limiti dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Le violazioni all'Art. 2 da parte dei Dirigenti, Atleti e Tesserati, sono valutate ai fini della recidiva qualora la Società sia successivamente incolpata dagli Organi di Disciplina per il comportamento dei propri accompagnatori, sostenitori ed Atleti, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio impianto di gara.

Art. 11

I Dirigenti, gli Atleti e i Tesserati colpiti da provvedimento non possono svolgere alcuna attività nell'ambito UISP fintantoché non sia regolarmente scontata la sanzione stessa.

La violazione di cui al precedente comma comporta inasprimento della sanzione.

Art. 12

L'ignoranza dello Statuto e delle Norme regolamentari della UISP e delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Pattinaggio a Rotelle non può essere invocata a nessun effetto.

Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione agli interessati, si danno per conosciuti per presunzione assoluta alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

Art. 13

Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i Dirigenti, gli Atleti, i Tesserati e le Società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a compiere le infrazioni stesse.

L'apertura di un'inchiesta, con data certa, da parte degli Organi di Disciplina interrompe il corso della prescrizione.

La prescrizione continua nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione ma i termini non possono essere prolungati oltre la metà.

Qualora la persona che ha commesso, o concorso a commettere, illeciti sportivi o amministrativi senza rivestire la qualifica di Tesserato, assuma successivamente tale qualifica, i termini di prescrizione decorrono dalla data in cui viene assunta tale qualifica.

Art. 14

Le persone nei cui confronti, a seguito di giudizio definitivo, sia dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango, possono, dopo un anno, essere riabilitati dal Consiglio Nazionale, nella persona del Suo Presidente, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione il ricorrente non abbia ritratto vantaggio;
- b) Che il ricorrente abbia ininterrottamente osservato condotta specchiata sotto il profilo dell'Art. 1 e 2 del presente Regolamento;
- c) Che ricorrano particolari circostanze di carattere morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.

Il riabilitato rimane comunque ineleggibile alle cariche UISP fino al termine previsto per la prescrizione della pena.

CAPITOLO 3 – SANZIONI INERENTI LA DISPUTA DELLE GARE, CASISTICA ESPLICATIVA E IRRORAZIONE

Art. 15

Casistica di sanzioni disciplinari, comuni a tutte le Discipline, che saranno applicate in conseguenza, a seconda della gravità del fatto, a carico di Dirigenti, Atleti, Tesserati e Società:

- A. Richiamo, ammonizione, ammonizione con diffida, squalifica dalla gara o dalla Manifestazione, richiesta, in seconda istanza, di provvedimenti disciplinari:
 - 1) Parolacce, atti isterici;
 - 2) Entrata all'interno del percorso o del campo di gara di dirigenti, Allenatori, Atleti o Tesserati, non autorizzati, che interferiscono con il buon andamento della Manifestazione;
 - 3) Reclami non conformi alle regole di dirigenti, anche se autorizzati.
- B. Ammonizione con diffida, squalifica dalla gara o dalla Manifestazione, allontanamento dal percorso o dalla pista e richiesta in seconda istanza, di provvedimenti disciplinari:
 - 1) Incitazione alla violenza;
 - 2) Minacce del pubblico verso gli Atleti o viceversa;
- C. Squalifica dalla Manifestazione, allontanamento dal percorso o dalla pista e richiesta, in seconda istanza, di provvedimenti disciplinari:
 - 1) Aggressioni sul percorso o la pista, o ai bordi degli stessi tra pubblico, tra atleti o tra entrambi;
 - 2) Ripetuti gesti offensivi, o sputi, che impediscano un regolare svolgimento delle gare;
 - 3) Tafferugli, aggressione alla Giuria, al giudice Arbitro o al Commissario di gara.
- D. Sospensione dalla Manifestazione e richiesta, in seconda istanza, di provvedimenti disciplinari:
 - 1) Tafferugli, aggressione alla Giuria, al giudice Arbitro o al Commissario di gara che impediscano, di fatto, una regolare prosecuzione delle gare.
- E. Sanzioni amministrative comminate a carico delle Società:
 - 1) a carico della Società assegnataria per mancata organizzazione o sospensione della manifestazione;

- 2) a carico della Società organizzatrice, in assenza della Forza Pubblica, che non riesce a garantire l'ordine durante la Manifestazione pur avendo consegnato al Giudice Arbitro, prima dell'inizio della Manifestazione, copia di richiesta della stessa e l'elenco di cinque nominativi che dovranno sostituire, in assenza, la forza pubblica;
- 3) a carico della Società che non sia in grado di poter sostituire il Dirigente accompagnatore in caso di allontanamento dello stesso,
- 4) a carico della Società che non presenta alla segreteria della Manifestazione elenco degli atleti presenti e del dirigente accompagnatore, dichiarazione corredata del numero di tessera di tutti i facenti parte dell'elenco e della copia della ricevuta della tassa versata;
- 5) a carico di Società per il ripetuto comportamento scorretto e somma di sanzioni a carico dei propri Dirigenti, Atleti, Tesserati e sostenitori, assimilati, in ogni caso ai Tesserati e sostenitori, assimilati, in ogni caso ai Tesserati di cui a commi d), e), f), g) e h) dell'Art. 7 del presente regolamento di disciplina;
- 6) deferimento di ufficio, al giudizio dell'Organismo Territoriale per i casi previsti al Titolo II, Capitolo 3, Articoli 8 e 9 dello Statuto UISP;
- 7) quando il tesseramento non è regolare.

Art. 16

L'Atleta viene, comunque, escluso dalla disputa dalle gare e deferito con la Società di appartenenza, per provvedimenti disciplinari, a successiva istanza:

- a) quando non presenta, su richiesta degli Organi preposti, la tessera UISP;
- b) quando presenta la tessera scaduta;
- c) quando presenta la tessera UISP contraffatta o con dati anagrafici inesatti.

CAPITOLO 4 – ORGANI DI DISCIPLINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 17

La costituzione, il funzionamento, degli Organi di Disciplina di primo grado è regolata dai rispettivi articoli dei Regolamenti della Lega nazionale Pattinaggio a Rotelle a cui si fa espresso riferimento.

Art. 19

La Commissione di Disciplina delibera con la partecipazione di tre Componenti che ne assumono, a turno e per un periodo massimo di tre mesi, la presidenza.

Art. 20

La Commissione di disciplina ha le seguenti competenze:

- a) attiva procedimenti d'ufficio in base alle risultanze ufficiali;
- b) il procedimento è istaurato quando dai verbali attinenti la disputa delle gare emergono elementi di probabile responsabilità a carico di dirigenti, Atleti, Tesserati o Società;
- c) su reclamo di una parte avente causa nel procedimento da istituire;
- d) comunica agli interessati, nei termini previsti dal presente regolamento, i rilievi, le sanzioni disciplinari, le sanzioni amministrative facendone memoria, al Consiglio nazionale della lega Pattinaggio, riguardo alle sanzioni irrorate ai sensi dei commi e), f), g), h), i) dell'Art. 7 del presente Regolamento.

Art. 21

Il procedimento è instaurato per esprimere un giudizio definitivo su questioni deliberate dagli organi di primo grado, su ricorso di una delle parti in causa, su ricorso del Consiglio Nazionale Pattinaggio, nella Persona del Suo Presidente.

Art. 22

La Commissione di Disciplina istituisce il procedimento, ove non giudichi manifestamente infondati gli elementi ricevuti, dandone contestuale notizia alle parti in causa.

Art. 23

Salvo diversa disposizione, deliberata dal Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle, la Commissione di Disciplina si intende domiciliata presso la Sede Nazionale della Lega Pattinaggio e in tale Sede svolge il Suo mandato.

CAPITOLO 5 – NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 24

Sono legittimati a porre reclamo, nei casi previsti dal presente Regolamento, i Dirigenti accompagnatori, i Presidenti e i Legali Rappresentanti delle Società, nei termini previsti dal presente Regolamento di Disciplina, che, ritenendosi lesi in un proprio diritto, abbiano interesse al reclamo stesso.

Per i reclami, in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolare di interesse diretto soltanto i Dirigenti accompagnatori in rappresentanza degli Atleti che vi hanno partecipato.

In caso di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

Art. 25

Sono legittimati a porre ricorso d'ufficio il Presidente e i Membri del Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle.

Art. 26

Tutti i reclami e i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo lettera raccomandata.

La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

Copia dei motivi del reclamo o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata, comprovante tale invio, deve essere allegata, in copia, al reclamo spedito all'Organo di Disciplina.

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Art. 27

I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza. Si computa, invece, il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato, di diritto, al primo giorno successivo non festivo.

Art. 28

E' diritto delle parti farsi ascoltare in tutti i procedimenti.

La controparte ha diritto di inviare le proprie contro-deduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della copia per motivi del reclamo, spedendone contestualmente copia, a mezzo lettera raccomandata, anche al reclamante. La copia della ricevuta della lettera raccomandata, comprovante tale invio, deve essere allegata alle contro-deduzioni rimesse all'Organo di Disciplina.

Per i procedimenti di ultima istanza, nei quali la controparte ha diritto ad avere copia dei documenti ufficiali, sempre che ne faccia richiesta entro quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia della dichiarazione di reclamo, i termini per controdedurre, fermo restando quello di quindici giorni dal ricevimento della copia dei motivi, è ulteriormente prorogato fino a trenta giorni dal ricevimento degli atti, quando tale ricevimento sia avvenuto successivamente a quello della copia dei motivi del reclamo.

Art. 29

La inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con il reclamo in successiva istanza.

Art.30

I reclami per i quali sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui ai commi seguenti.

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento di Disciplina sono perentori.

Il Presidente della Lega Nazionale di Pattinaggio a Rotelle ha facoltà di stabilire, eccezionalmente, l'abbreviazione dei termini previsti dal presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione agli Organi di Disciplina e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti.

Art.31

Le parti hanno la facoltà di non far seguito al procedimento di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia in merito proceduto. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi operanti nell'ambito della Lega Nazionale di Pattinaggio a Rotelle.

CAPITOLO 6 – SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 32

Davanti agli Organi di Disciplina le parti possono chiedere di essere ascoltate, farsi assistere da persone di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarre copia.

Le riunioni degli Organi di Disciplina non sono pubbliche. Nei procedimenti del presente Regolamento la Commissione di Disciplina, ove nessuno degli interessati abbia chiesto di essere ascoltata ai sensi dell'Art. 28, procede in Camera di Consiglio.

Art.33

Le decisioni della Commissione di Disciplina devono essere prese a maggioranza semplice.

Chi presiede il Collegio dirige e regola la discussione; in caso di parità di voti prevale la decisione di chi presiede il Collegio.

Art.34

Le decisioni degli Organi di Disciplina devono essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

Agli Organi di Disciplina sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.

Art.35

In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da una persona di fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un Assistente per ogni parte. Le persone che ricoprono incarichi Nazionali non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi alla commissione di Disciplina.

Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli Organi di Disciplina, i Rappresentanti o gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega.

Art.36

Nell'aula dove si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi di Disciplina possono essere presenti solo le parti, coloro che le assistono e, su richiesta dell'Organo giudicante e in qualità di osservatore, il Presidente della Lega Nazionale di Pattinaggio a Rotelle.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, a tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso o dei quali sia intervenuta sentenza definitiva.

CAPITOLO 7 – MEZZI DI PROVA E FORMALITA' PROCEDURALI

Art.37

I procedimenti si svolgono in base a documenti ufficiali, documenti probatori, eventuali memorie e controdeduzioni.

I procedimenti, in ordine alle sanzioni da irrorare, si svolgono sulla base di documenti di denuncia, della quale gli interessati devono essere informati da parte dell'Organo denunciante. Ricevuto il deferimento, l'Organo di Disciplina invia a ciascun interessato l'atto di contestazione, stabilendo, contestualmente, il termine perentorio per la presentazione di deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentiti, fissando altresì la data in cui l'Organo di Disciplina emetterà la sentenza.

Le decisioni, appellabili, degli Organi di Disciplina devono essere comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria Nazionale; i termini di impugnazione decorrono dalla data di ricezione di tale comunicato.

Art.38

Avverso de decisioni di prima istanza le parti possono presentare reclamo alla Commissione di Disciplina. Il reclamo deve essere proposto e motivato entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della sanzione o dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare.

Con il reclamo in seconda istanza non si possono sanare le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nella presedente istanza, le tasse versate vengono, comunque, incamerate.

CAPITOLO 8 – DELLA REVOCAZIONE

Art.39

Tutte le decisioni adottate dagli Organi di disciplina, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere, in qualsiasi momento, impugate, per revocazione, di fronte al Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle:

- a) se sono effetto di dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato su prove riconosciute false dopo l'emissione della sentenza;
- c) se, per cause di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel procedimento dei documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso nell'esame un fatto decisivo che non si è potuto conoscere durante tutte le fasi procedurali oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei provvedimenti di ultima istanza.

Il Consiglio Nazionale, investito della revocazione, si pronuncia, tramite il proprio Presidente, pregiudizialmente sull'ammissibilità del ricorso per revocazione e, in caso di ammissibilità, trasmette, per competenza, tutti gli atti di cui è venuto in possesso alla Commissione di Disciplina per il riesame del caso.

Art.40

Il Consiglio della Lega Pattinaggio, se valuta diversamente, le risultanze dei provvedimenti di seconda istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante.

Art.41

Il Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio se rileva motivi di inammissibilità o di improdecibilità nel reclamo di seconda istanza, annulla la sanzione adottata senza rinvio. Se ritiene insussistente

la inammissibilità, dichiarata dalla Commissione di Disciplina, annulla la decisione e la rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame di merito.

Analogamente procede se rivela che l'Organo di seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli; non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non ha in alcun modo motivato la propria decisione.

Art.42

Con il reclamo di terza istanza non si possono sanare le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nelle precedenti istanze; le tasse versate vengono, comunque, incamerate.

CAPITOLO 9 – PROVVEDIMENTI A CARICO DI UFFICIALI DI GARA GIUDICE ARBITRO, COMMISSARIO DI GARA E DIRIGENTI NAZIONALI

Art.43

Le sanzioni a carico di Ufficiali di Gara sono di competenza della Commissione di Disciplina nel rispetto del regolamento Nazionale Giudici, dopo la valutazione dei verbali redatti dal Giudice Arbitro, o dal Presidente di Giuria, e dal Commissario di gara.

Art.44

Le sanzioni a carico del Giudice arbitro, o del Presidente di Giuria o del Commissario di Gara, equiparati a Dirigenti Nazionali, sono di competenza delle istanze UISP come da Statuto Nazionale.

CAPITOLO 10 – NORME FINALI

Art.45

Gli Organi di Disciplina agiscono in piena autonomia nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti UISP, delle delibere del Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle e, in particolare, del presente Regolamento di Disciplina.

I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalle Leghe Territoriali, Provinciali e Regionali, dalle Commissioni Attività Provinciali, regionali e Nazionali e dai settori Organizzazione Provinciali, Regionali e Nazionale, fatte salve le nomine previste e deliberate dal Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle.

Art.46

Le persone preposte agli Organi di Disciplina possono essere private dell'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'Organo. In particolare, la decadenza dell'incarico viene pronunciata, con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Nazionale che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'Organo a cui sono stati preposti. In caso di vacanza o rilevanti irregolarità di funzionamento le mansioni vengono, temporaneamente, affidate a un Membro del Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle.

Art.47

I reclami o i ricorsi discrezionalmente presentati agli Organi di Disciplina, di cui al presente regolamento, dovranno essere accompagnati da una tassa fissata annualmente, e resa nota con apposito comunicato all'inizio di ogni stagione sportiva, dal Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio a Rotelle.

Le quote da versare saranno così suddivise:

- a) reclamo immediato sul campo di gara nelle mani del Commissario di Gara:
da parte del dirigente accompagnatore;

- b) reclamo alla Commissione di Disciplina:
da parte del Legale Rappresentante della Società;
- c) reclamo al Consiglio Nazionale della lega Pattinaggio:
da parte del Legale Rappresentante della Società.

CAPITOLO 11 – NORME TRANSITORIE
--

Art.48

All'entrata in vigore del presente regolamento le tasse da versare per la presentazione di reclami sono così stabilite:

- a) sul campo di gara:
da Dirigenti Accompagnatori..... € 50
- b) alla Commissione di disciplina:
Legale Rappresentante della Società..... € 100
- c) al Consiglio Nazionale della Lega Pattinaggio:
Legale Rappresentante della Società..... € 150

Art.49

Il Consiglio Nazionale della lega Pattinaggio surroga la funzione e gli atti attribuiti alla Commissione di Disciplina per un periodo massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di disciplina.